

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
14 dicembre 2012

L'anno duemiladodici, il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore quindici e minuti venticinque.

In Settimo Milanese (MI), Piazza Tre Martiri s.n.c..

Avanti a me dottor Luigi Augusto Miserocchi notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente:

- De Fabritiis Fabrizio nato a Penne il 29 ottobre 1955 domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

-- "SETTIMOPERO WELFOOD S.r.l.", con sede in Settimo Milanese (MI), Via Buozzi n. 7, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 05520200964, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Milano al n. 1828639, con capitale sociale di euro 369.702,47 i.v..

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale della presente assemblea, riunita in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. OMISSIS;
2. Modifica dello Statuto Sociale riguardante modalità di convocazione degli organi sociali, previsione dell'amministratore unico, previsione del sindaco unico, adeguamenti normativi;
3. OMISSIS;
4. OMISSIS;
5. OMISSIS;
6. OMISSIS;
7. OMISSIS;
8. OMISSIS.

Aderendo a tale richiesta, io notaio faccio constare per atto pubblico la presente assemblea limitatamente al secondo punto di cui all'ordine del giorno, dando atto che gli altri punti sono oggetto di separata verbalizzazione.

Assume la presidenza dell'assemblea in conformità del vigente statuto sociale e su unanime designazione degli intervenuti, il richiedente, il quale richiede a me notaio di fungere da segretario per la verbalizzazione della presente assemblea e constata che la stessa, convocata nei modi e nei termini previsti dal vigente statuto sociale, è validamente costituita, essendo presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente sopra costituito e i Consiglieri Pierro Renato e Mauro Squeo;
- per il Collegio Sindacale: il sindaco effettivo e Presidente del Collegio Teresio Molla, assenti giustificati i restanti sindaci effettivi;
- tutti i soci titolari complessivamente dell'intero capitale sociale, e precisamente:

-- "COMUNE DI SETTIMO MILANESE", titolare di una quota di nominali euro 258.807,47 (duecentocinquantottomila ottocentosette virgola

quarantasette), qui in persona del legale rappresentante Massimo Sacchi;

-- "COMUNE DI PERO", titolare di una quota di nominali euro 110.895 (centodiecimila ottocentonovantacinque), qui in persona del legale rappresentante Luciano Maneggia.

Il Presidente inizia quindi la trattazione del secondo punto di cui all'ordine del giorno esponendo agli intervenuti le motivazioni che rendono opportuno modificare lo statuto sociale; in particolare le variazioni riguardano principalmente le modalità di convocazione degli organi sociali, la previsione dell'amministratore unico e del sindaco unico, ed ulteriori adeguamenti normativi; passa quindi ad illustrare la formulazione del nuovo testo di statuto, dando atto che rimangono invariati la denominazione, la sede, la durata, la data di chiusura degli esercizi sociali, mentre verrà apportata un lieve modifica all'oggetto sociale al solo fine di eliminare un riferimento normativo non più vigente.

Segue in argomento esauriente discussione, a conclusione della quale l'assemblea, con il voto palese e favorevole di tutti i soci,

delibera:

- di adottare un nuovo testo di statuto sociale nella formulazione illustrata dal Presidente documento che previa sottoscrizione del comparente e di me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea, limitatamente al secondo punto di cui all'ordine del giorno in quanto gli altri punti sono oggetto di separata verbalizzazione, alle ore quindici e minuti trenta-cinque.

Del presente atto ma non dello statuto allegato per espressa dispensa avutane dalla parte, io notaio ho dato lettura al comparente e all'assemblea, che lo hanno approvato; quindi il comparente lo sottoscrive con me notaio essendo le ore quindici e minuti trentasei.

Consta di due fogli scritti in parte con mezzi meccanici e in parte da me notaio per quattro intere facciate e fin qui della quinta.

F.to FABRIZIO DE FABRITIIS

F.to LUIGI AUGUSTO MISEROCCHI notaio

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1. Costituzione e denominazione.

E' costituita una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico con denominazione sociale: "**SETTIMOPERO WELFOOD S.r.l.**".

Articolo 2. Sede

La società ha sede legale nel Comune di Settimo Milanese (MI).

L'indirizzo della sede sociale può essere trasferito nell'ambito del Comune in cui la Società ha sede. Possono essere istituite sedi, agenzie, rappresentanze, succursali e filiali in altri luoghi.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Articolo 3. Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

OGGETTO

Articolo 4. Oggetto

La Società ha per oggetto l'esercizio in via diretta, anche a mezzo di locazione o di affitto d'azienda, delle seguenti attività:

a.- la fornitura di pasti, ivi incluse derrate alimentari a crudo, e la fornitura di servizi di ristorazione ad enti pubblici e privati, anche attraverso l'esercizio di attività commerciale di vendita all'ingrosso e/o al minuto;

b.- la realizzazione e la gestione di centri finalizzati alla produzione di pasti per la ristorazione collettiva;

c.- la realizzazione e la gestione di centri finalizzati alla fruizione diretta da parte degli utenti finali dei servizi di fornitura di pasti e dei servizi di ristorazione offerti;

d.- l'utilizzo delle strutture e delle risorse umane della Società anche per finalità non strettamente connesse alla fornitura dei servizi di ristorazione, nelle fasce orarie a tali servizi non dedicate.

La Società realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano. In particolare, la Società può svolgere - prevalentemente a favore di pubbliche amministrazioni ed enti sociat-
tività di:

1. ristorazione scolastica;
2. ristorazione aziendale;
3. ristorazione commerciale;
4. banqueting;
5. catering;
6. gestione strutture socio-assistenziali;
7. gestione campi estivi ed invernali per ragazzi;
8. organizzazione eventi per bambini.

La Società può inoltre svolgere tutte le attività strumentali e/o funzionali e/o connesse all'oggetto sociale, ivi incluse la costruzione di immobili, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e dei locali in cui si svolge l'attività, nonché l'acquisto di macchine, attrezzature ed

ogni altro bene strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale.

La Società può altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, aventi pertinenza con l'oggetto sociale e che saranno ritenute necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

Al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale, la Società può inoltre:

- assumere partecipazioni ed interessenze nei limiti e casi consentiti dall'ordinamento giuridico;
- concedere fideiussioni ed in genere garanzie personali o reali a terzi;
- assumere mutui, anche ipotecari, e compiere qualsiasi operazione bancaria.

La Società potrà assumere partecipazioni sociali a scopo di stabile investimento e non di collocamento, a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto.

La Società potrà costituire con altri soggetti giuridici raggruppamenti temporanei di imprese al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito dell'oggetto sociale.

E' in facoltà della Società svolgere la propria attività anche al di fuori del territorio degli enti locali che la partecipano.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI

Articolo 5. Capitale sociale e conferimenti

Il capitale sociale è fissato in Euro 369.702,00 (trecentosessantannovemilasettecentodue virgola zero zero) ed è diviso in quote di partecipazione determinate in misura proporzionale ai conferimenti.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con apporti in natura di crediti e beni; possono inoltre essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica che possono consentire l'acquisizione in Società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale.

Le quote di capitale assegnate ai Soci per le prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società devono essere garantite da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria o dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.

Non possono essere attribuite quote non proporzionali ai conferimenti.

Articolo 6. Quote

Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Le quote sono trasferibili per atto tra vivi solo nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 7.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Articolo 7. Condizioni per l'alienazione delle quote

Le quote possedute dagli enti pubblici soci sono alienabili solo se e nei limiti in cui, per effetto di tale trasferimento, non venga meno il re-

quisito della totalità del capitale pubblico di cui al successivo articolo 10.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sull'osservanza delle limitazioni di cui al presente articolo e l'iscrizione nel libro dei soci di un trasferimento di quote non è consentito sino a quando il consiglio di amministrazione non abbia accertato tale osservanza.

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, le proprie quote, dovrà offrirle in vendita ai soci, dandone notizia per iscritto a mezzo di lettera raccomandata a/r al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico. Nei successivi dieci giorni, quest'ultimo darà comunicazione agli altri soci dell'offerta, indicando l'ente pubblico o gli enti pubblici disposti all'acquisto e le condizioni della vendita. Nei novanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione, il socio od i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono darne notizia per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata a/r, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, il quale, nei successivi dieci giorni, provvederà a darne comunicazione, sempre a mezzo di lettera raccomandata a/r, all'offerente e agli altri soci.

Articolo 8. Aumento del capitale

L'aumento del capitale sociale deve essere deliberato dall'assemblea, con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 3/4 del capitale sociale.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fino a quando non sono stati integralmente eseguiti i conferimenti.

Gli aumenti di capitale sono riservati ai soci in proporzione delle quote possedute. Tale diritto può essere ceduto con i limiti e con le forme di cui al precedente articolo 7.

Articolo 9. Riduzione del capitale

Il capitale sociale può essere ridotto nei casi e secondo le modalità di legge tramite delibera dell'assemblea dei soci da assumere con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 3/4 del capitale sociale.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE TOTALITARIA PUBBLICA

Articolo 10. Partecipazione totalitaria pubblica

In considerazione dell'attività affidata alla Società e della sua rilevanza di pubblico interesse, il capitale sociale della Società dovrà essere in ogni tempo in proprietà totalitaria di enti pubblici. Per partecipazione totalitaria si intende una partecipazione pari al 100% del capitale sociale.

E' inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote idoneo a far venir meno la totalità del capitale pubblico ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento avvenuto in violazione della presente previsione.

La totalità del capitale pubblico deve essere assicurata anche in caso di aumento del capitale sociale.

Articolo 11. Direzione politico-amministrativa

Gli enti pubblici soci esercitano la direzione politico-amministrativa della Società. Gli obiettivi e le strategie gestionali della Società vengono

preventivamente definiti d'intesa con gli enti pubblici soci, che adottano, entro il 31 dicembre di ciascun anno, specifici atti d'indirizzo; a detti atti verranno uniformati gli obiettivi strategici stabiliti dall'organo di gestione della Società, nel rispetto dell'autonomia decisionale di detto organo.

Articolo 12. Controllo politico-amministrativo

Gli enti pubblici soci esercitano -per il tramite dei propri organi o di un'apposita commissione intercomunale il controllo politico-amministrativo, con il compito di verificare il generale andamento della Società e lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione. Il controllo riguarda, in particolare, la gestione dei servizi pubblici svolti dalla Società, anche con specifico riferimento alle concrete scelte operative effettuate dal consiglio di amministrazione.

L'organo investito del controllo relaziona semestralmente all'organo esecutivo degli enti pubblici soci (la Giunta comunale nel caso degli enti locali), nonché annualmente all'assemblea dei soci ed all'organo deliberativo degli enti pubblici soci (il Consiglio comunale nel caso degli enti locali), in merito ai risultati della propria attività.

TITOLO V DIRITTI DEI SOCI

Articolo 13. Diritti sociali

L'iscrizione a libro soci è condizione per l'assunzione della qualità di socio.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Articolo 14. Recesso

Il diritto di recesso potrà essere esercitato nei casi previsti dalla legge. Il recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire alla Società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e della quota di partecipazione per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato nel termine di trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio recedente.

Il recesso avrà effetto nei confronti della Società il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della raccomandata a mezzo della quale è stata data comunicazione della volontà di esercitarlo, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.2.473 del codice civile.

TITOLO VI ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 15. Organi

Sono organi della società l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico e l'organo di controllo.

Sezione I L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 16. Competenza

L'assemblea dei soci delibera sulle materie riservate alla propria com-

petenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono all'approvazione dell'assemblea.

Sono comunque di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca dell'amministratore non riservata agli enti pubblici soci;
- c) la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori, con facoltà di previsione di un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi compresi quelli investiti di particolari cariche;
- e) la nomina e la revoca dei componenti dell'organo di controllo non riservata agli enti pubblici soci e la determinazione del relativo compenso;
- f) la nomina e la revoca del sindaco unico e la determinazione del relativo compenso;
- g) l'eventuale nomina e revoca dei liquidatori;
- h) le modificazioni dello statuto;
- i) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale.

Articolo 17. Convocazione

L'assemblea dei soci é convocata dal Presidente o dall'Amministratore Unico, anche fuori dalla sede della Società, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

Il Presidente o l'Amministratore Unico deve convocare senza indugio l'assemblea quando ne é fatta domanda da tanti soci che rappresenti-

no il terzo del capitale sociale.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

Articolo 18. Diritti dei soci

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.

Il Socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

Articolo 19. Costituzione e funzionamento

L'assemblea dei soci é presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dagli intervenuti oppure dall'Amministratore Unico.

Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se l'assemblea sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, nominato dall'assemblea anche tra i non soci.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale redatto a norma dell'art. 2375 del codice civile e sottoscritto dal presidente e dal segretario. In caso di modifica dell'atto costitutivo, negli altri casi di legge e, comunque, quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale deve essere redatto da un notaio.

Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 20. Deliberazioni

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 3/4 del capitale sociale nei seguenti casi:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca dell'amministratore non riservata agli enti pubblici soci;
- c) la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione tra gli amministratori designati;
- d) la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico;
- e) la nomina e la revoca dei componenti dell'organo di controllo non riservata agli enti pubblici soci;
- f) la nomina e la revoca del sindaco unico;
- g) l'eventuale nomina e revoca dei liquidatori e comunque ogni eventuale nomina e revoca di competenza dell'assemblea;
- h) le modificazioni dello statuto;
- i) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale.

Per le delibere comportanti variazioni dei particolari diritti dei soci riguardanti l'amministrazione della Società, nonché per le delibere comportanti l'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ed in genere per le delibere concernenti i diritti individuali, é

richiesto il consenso di tutti i soci.

Restano salve le altre disposizioni del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti, nonchè i loro aventi causa.

Sezione II

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 21. Nomina e composizione

La Società é amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico. Il consiglio di amministrazione è composto da tre membri. Il Comune di Settimo Milanese ed il Comune di Pero nominano e revocano ciascuno uno dei tre amministratori ai sensi dell'art. 2449 del codice civile. Il terzo amministratore o l' Amministratore Unico è nominato dall'assemblea con la maggioranza dei 3/4 del capitale sociale.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, fino alla data di convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Gli amministratori sono rieleggibili.

L'assemblea dei soci, con la maggioranza dei 3/4 del capitale, elegge il Presidente del Consiglio di Amministrazione, scegliendolo tra gli amministratori.

Articolo 22. Sostituzioni

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'amministratore nominato dall'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione provvede alla sua temporanea sostituzione. L'amministratore così nominato resta in carica fino alla prima assemblea dei soci, che provvederà alla sostituzione definitiva. L'amministratore nominato dall'assemblea dei soci dura in carica per il tempo per il quale avrebbe dovuto rimanervi l'amministratore sostituito.

Qualora vengano invece a mancare gli amministratori nominati dai Comuni di Settimo Milanese e di Pero ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, alla sostituzione dell'amministratore provvede senza indugio il Comune che lo aveva nominato.

Articolo 23. Convocazione, costituzione e funzionamento

Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, tutte le volte che lo stesso lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche

senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità di voti, prevarrà il voto del Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 24. Poteri e doveri

Al consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico sono demandati in modo esclusivo la responsabilità della gestione dell'impresa e il compimento di tutti gli atti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'assemblea dei soci. I poteri del consiglio di amministrazione o dell'Amministratore Unico, compresa la gestione straordinaria, sono esercitati in modo da osservare gli atti di indirizzo a mezzo dei quali gli enti pubblici soci, esercitano la direzione politico-amministrativa della Società ai sensi di cui al precedente articolo 11, ferma restando l'autonomia decisionale propria dell'organo.

Il consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico ha l'obbligo di trasmettere agli enti pubblici soci dettagliate relazioni semestrali sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione; le relazioni semestrali devono riguardare, in particolare, l'andamento della gestione dei servizi pubblici svolti dalla Società, con la dettagliata indicazione delle concrete scelte operative.

Articolo 25. Rappresentanza sociale

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

Sezione III

L'ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 26. Organo di controllo e revisione legale dei conti

Il controllo sulla gestione e la revisione legale dei conti sono affidati, se imposto per legge o se deciso dai soci, a un organo di controllo o a un revisore.

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti; il revisore può essere una persona fisica o una società di revisione.

In deroga a quanto stabilito dal primo comma, la società può affidare il

controllo di **gestione** all'organo di controllo e la revisione legale dei conti al **revisore**.

I poteri, le competenze, la durata e la composizione dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme stabilite in tema di società per azioni.

Le riunioni dell'organo di controllo, ove collegiale, possono tenersi per teleconferenza.

Qualora la società decida di nominare un collegio sindacale, il Comune di Settimo Milanese ed il Comune di Pero, nominano ciascuno uno dei tre sindaci effettivi e uno dei due sindaci supplenti. Il terzo sindaco effettivo è nominato dall'assemblea dei soci con la maggioranza dei 3/4 del capitale sociale.

Con la medesima maggioranza dei 3/4 del capitale sociale, l'assemblea dei soci nomina altresì il Presidente del Collegio Sindacale tra i Sindaci Effettivi o il Sindaco Unico.

TITOLO VII BILANCIO ED UTILI

Articolo 27. Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 agosto di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 28. Utili

Gli utili netti, laddove esistenti e dedotta la parte da destinare alla riserva legale, saranno distribuiti, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO VIII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 29. Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento, l'assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

TITOLO IX FORO COMPETENTE

Articolo 30. Foro competente

Per tutte le controversie aventi ad oggetto diritti relativi ai rapporti sociali, comprese quelle concernenti la validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro l'organo di controllo, da o contro i liquidatori, sarà competente il Foro di Milano.

TITOLO X NORME FINALI

Articolo 31. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Settimo Milanese (MI), lì 14 dicembre 2012

F.to FABRIZIO DE FABRITIIS

F.to LUIGI AUGUSTO MISEROCCHI notaio